

SPECIALE DECRETO "CONTENDIBILITÀ E SOLUZIONI FINANZIARIE" N. 83/2015: GLI ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI. ALCUNE CONSIDERAZIONI CRITICHE

di **Riccardo Ranalli**, dottore commercialista

Uno, anche se non l'unico, dei motivi dell'insuccesso di un accordo di ristrutturazione è il tempo eccessivo che intercorre tra l'inizio delle negoziazioni con il ceto bancario e la loro conclusione; il che è la conseguenza di una specificità propria del nostro Paese: l'elevato numero di banche. La dilatazione dei tempi comporta inevitabilmente, in particolare quando occorre nuova finanza, un ritardo nell'attivazione delle azioni industriali e una deriva rispetto agli obiettivi del piano inizialmente disegnato.

Ebbene, le modifiche introdotte dall'art. 182-*septies* all'istituto dell'Accordo di Ristrutturazione, che si ispirano allo *Scheme of Arrangement* inglese, nascono con l'obiettivo di accelerare i tempi della negoziazione. E nascono mutuando buona parte delle regole dell'art. 182-*bis*, pur stravolgendone parzialmente la natura, che nella norma assume contenuti prevalentemente concorsuali con l'assoggettamento della minoranza dei creditori "bancari" alla decisione della maggioranza. Dalla natura concorsuale derivano anche una serie di conseguenze sotto il profilo dell'informativa resa ai creditori non aderenti che ne sono soggetti e della tutela dei relativi diritti. Argomenti questi che, pur meritevoli di approfondimento, non verranno tuttavia affrontati nella presente trattazione.

La novella stabilisce che:

- a)** se l'indebitamento del debitore verso le banche e gli intermediari finanziari non è inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo
- b)** e i creditori bancari vengono collocati in "*categorie*" (classi) omogenee,
- c)** l'accordo raggiunto con il 75% dei creditori di una singola classe vincola forzosamente i creditori che non vi hanno aderito.

I creditori bancari sono individuati dalla norma come "banche e intermediari finanziari", per quanto nella rubrica si faccia solo riferimento agli intermediari finanziari. Si rammenta che sono intermediari finanziari, e rientrano in tale ambito anche le banche, i soggetti di cui all'art. 106-107 del TUB ai quali rinvia l'art. 18 del TUF per i soggetti abilitati ai servizi di investimento.

Cominciamo con il dire che restano applicabili le norme dell'art. 182-*bis* e quindi:

- a)** il superamento della soglia del 60% di cui al primo comma; il fatto che il requisito del superamento di tale soglia non sia venuto meno lo dimostra a chiare lettere l'ultima parte del secondo comma laddove prevede che "I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del 60% ...". Ne consegue che laddove i creditori "bancari" non raggiungano il 60%